



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 19.2012

Seregno, lì 16 ottobre 2012

OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA DEI PAESI BLACK-LIST

Dal 1° luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiata devono essere comunicati all’Agenzia telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

L’obbligo ha cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie: (i) cessioni di beni, (ii) acquisti di beni, (iii) prestazioni di servizi, (iv) acquisti di servizi.

La periodicità è pertanto nell’anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all’ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

Soggetti obbligati

Soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici residenti in paesi facenti parte della Black-list sono tutti i soggetti passivi Iva, quindi imprese individuali o societarie ma anche professionisti e data la dizione della norma anche gli enti non commerciali quando titolari di partita Iva. L’obbligo per gli enti non commerciali dovrebbe riguardare solo le operazioni non rientranti nell’attività istituzionale, svolte nell’ambito dell’attività commerciale, ma a tale proposito sarebbe necessario un chiarimento ufficiale.

Sono esonerati dalla comunicazione: (i) i nuovi soggetti minimi, (ii) i soggetti con opzione per il regime agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000).

Paesi rientranti nella Black list

Per l’individuazione dei “Paesi Black-list” si deve fare riferimento alle liste contenute nel D.M. 04-05-1999 e D.M. 21-11-2001 modificato dal D.M. 27-07-2010.

Di seguito si allegata la tabella di sintesi dei paesi rientranti nelle suddette liste.

Periodicità della comunicazione

La comunicazione telematica del modello deve essere effettuata con riferimento:

- ✓ a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- ✓ a periodi mensili, per i soggetti che invece hanno superato tale ammontare.

Se si rientra nella periodicità trimestrale occorre prestare attenzione che se nel corso di un trimestre si supera la soglia di 50.000,00 euro occorre, a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata, procedere alla presentazione con periodicità mensile.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

In tale caso bisogna avere l'avvertenza di indicare, contrassegnando le apposite caselle, gli elenchi già presentati.

La comunicazione deve essere presentata telematicamente direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il termine è l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione e qualora il termine di presentazione scada di sabato o in giorni festivi è prorogato al primo giorno successivo feriale.

Sanzioni

Ricordiamo che la mancata comunicazione è soggetta a pesanti sanzioni da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 4.130,00. E' possibile la definizione della sanzioni mediante ravvedimento operoso (pari alla sanzione ridotta a un 1/8) entro un anno dalla omissione con codice tributo 8911. Non è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni (art. 12 D.Lgs. 472/1997).

Operazioni oggetto di comunicazione:

Cessioni di beni, acquisti e prestazione di servizi effettuati anche da e verso soggetti UE (Lussemburgo, Principato di Monaco, Isola di Man); importazioni ed esportazioni di beni (anche quando l'esportazione o importazione sia preceduto o seguito dall'introduzione dei beni in un "deposito IVA".

L'adempimento ha per oggetto tutte le operazioni con operatori economici localizzati in paesi Black-list sia soggette ad IVA (imponibili, non imponibili od esenti) o non soggette ad IVA.

Rientrano anche le prestazioni rese a operatore extra Ue e le prestazioni ricevute da operatori residenti in paesi Black-list territorialmente non rilevanti.

Non rientrano nella formalità le prestazioni di servizi in caso di trasferte dei dipendenti (spese trasporto, alberghi) purchè siano classificati in contabilità nelle spese del personale. Sono escluse le cessioni gratuite.

Momento di rilevazioni delle operazioni

Dalla data di registrazione nei registri Iva.

Le importazioni devono essere segnalate con riferimento ai dati indicati nelle bollette doganali (però, se la segnalazione in contabilità dell'importazione è antecedente rispetto all'annotazione sui registri Iva, il contribuente ai fini dell'obbligo di segnalazione, deve dapprima tener conto dei dati in contabilità generale e successivamente integrare la comunicazione con i dati mancanti). Vedi casella 47 bolletta doganale.

Periodicità dichiarazioni

Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.

A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *Black-list*:

- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 40.000, prestazioni di servizi rese per € 38.000, acquisti di beni per € 35.000 e servizi ricevuti per € 49.000, non determina il superamento della soglia;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 52.000, prestazioni di servizi rese per € 15.000, acquisti di beni per € 5.000 e servizi ricevuti per € 28.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.

Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad € 50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

Deduzione costi Black-list e dichiarazione dei redditi

Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate in paesi Black-list.

La disposizione suddetta non si applica quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere: (i) svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, (ii) ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi:

- al rigo RF30 tra le variazioni in aumento
- al rigo RF 52 tra le variazioni in diminuzione

Sanzioni: 10% dell'importo della spesa con minimo di € 500 e max di € 50.000

Nel sito dello Studio www.contrino.it alla sezione circolari sono anche disponibili il modello di comunicazione e le relative istruzioni di compilazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimento di Vostro interesse.

Studio Commercialista Associato Contrino

Normativa di riferimento:

- D.L. 25/03/2010, n. 40, art. 1;
- Art. 110 c. 11-12 DPR 917/1986
- Art 8 c. 3 bis D.Lgs 471/1997
- D.M. 30/03/2010;
- Provv. 28/05/2010;
- D.M. 05/08/2010;
- Circolare 21/10/2010, n. 53/E
- Circolare 28/10/2010, n. 54/E;
- Risoluzione 29/11/2010, n. 121/E;
- Circolare 28/01/2011, n. 2/E.